



22841/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

Ricorso
ex art 14 c 2
Assistenza
dritti effettivi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele	CORONA	- Presidente -	R.G.N. 25819/01
Dott. Rosario	DE JULIO	- Consigliere -	Cron. 22841
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Consigliere -	Rep. 5384
Dott. Giancarlo	TRECAPELLI	- Rel. Consigliere -	Ud. 24/01/05
Dott. Francesco Paolo	FIORE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

D.A.F., **A.M.**, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PAVIA, 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PORPORA, che li difende, giusta delega in atti;


GIEMME NEW s.r.l.

- ricorrenti -

contro

S.S., **R.F.**, elettivamente

domiciliati in ROMA LGO PANNONIA 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO MORGANTI, che li difende, giusta delega in atti;



2005 - controricorrenti -

144 nonchè contro



B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MERULANA 141, presso lo studio ALVITI VENTURINI,
difeso dagli avvocati MAURIZIO ALVITI, ANTONFRANCESCO
VENTURINI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

CONDOMINIO VIA **(omissis)**, in persona del
suo Amm.re **L.M.**, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA LUCHINO DAL VERME 116, presso lo studio
dell'avvocato ALDO GIUSEPPE COCO, che lo difende,
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso il provvedimento ^{R.G.} (n. 58082/00) del Tribunale di
ROMA, depositato il 13/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/01/05 dal Consigliere Dott. Giancarlo
TRECAPELLI;

udito l'Avvocato PORPORA Raffaele, difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento; *a difensore verso nome di obbligo;*

udito l'Avvocato ALVITI, difensore del resistente
BELLUCCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
~~deposita variazione di domicilio;~~

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per
accoglimento per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 15 ottobre 2001 [] D.A.F. e [] A.M. [] proponevano ricorso straordinario ex. Art.111, comma 2° della Costituzione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 9-13 luglio 2001 nel procedimento instaurato ex .art.11 L.319/80 e art 29 L.794/42 che confermava il decreto di liquidazione dei compensi al C.t.u arch. [] B.F. , emesso in data 12 luglio 2000 dal G.I. della settima sezione civile del Tribunale di Roma nella causa R. G. 31760/97 e poneva, altresì, a carico dei ricorrenti e a favore del resistenti [] B.F. , Condominio di via [] (omissis) , [] S.S. e [] R.F. il regolamento delle spese processuali.

Il ricorso contro la ricamata ordinanza è stato avanzato sulla base di dieci censure illustrate con successive memorie.

Il Condominio ha resistito con controricorso e ha presentato a sua volta una propria memoria difensiva.

[] S.S. e [] R.F. hanno resistito con controricorso .

Anche [] B.F. ha presentato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso è ammissibile, poiché il provvedimento impugnato, anche se ha forma di ordinanza, incide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e deve quindi essere assimilato a una sentenza, ai sensi dell'art. 111 Cost. (v. ex pluribus Cass.6 maggio 1999 n. 4539).

Passando poi all'esame del ricorso, osserva il Collegio che i ricorrenti hanno dedotto, l'illegittimità dell'ordinanza con unico motivo sviluppato in numerosi profili, che possono identificarsi come segue:

- 1) - omessa formale autorizzazione del Giudice alla dettatura del processo verbale di udienza ed omessa direzione della sua redazione (Artt. 126 e 130, alla luce dell'art. 84/IV disp. Att. del CPC);
- 2) - omessa ottemperanza al divieto di statuire a contraddittorio non integro (art. 101, CPC);
- 3)- omessa declaratoria della contumacia di una parte resistente (art. 171 /III e 291 /II CPC);
- 4) - omessa cancellazione dal ruolo della causa per mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della citazione (Artt. 291/111 e 307/III CPC);
- 5) - falsa applicazione dell'art. 293 CPC nella parte in cui il Giudice ha ritenuto **esistere** una procura per rappresentanza inesistente e/o nella parte in cui ha ritenuto rituale una comparsa avente firma non autenticata sebbene depositata in Cancelleria;
- 6) - violazione dell'art. 36/IV disp. Att. CPC per illegittima inclusione di un atto e di una memoria senza annotazioni sull'indice;
- 7) - violazione del contraddittorio in relazione all' art. 170/IV CPC per omesso scambio documentato di un atto e di una memoria;
- 8) - illegittima attribuzione, a parte non difesa da Avvocato, di rifusione competenze, rifusione onorario oltre rivalsa IVA e contributo Cassa di Previdenza Avvocati, previsti solo per persone abilitate ad esercitare il patrocinio (Artt. 91/I, art. 81 ed art. 75 disp. Att. CPC);
- 9) - inefficace attribuzione di rifusione spese vive a parte da ritenersi esclusa da attività difensive e diritti, in quanto fatti valere da altra parte (Artt. 81 e 92/I CPC);
- 10) - illegittima attribuzione di rifusione di competenze, onorario e tributi a parte, d'inesistente costituzione in giudizio, che non è persona abilitata ad

hi

esercitare il patrocinio (Artt. 348 C. P. – Art. 91/1 CPC -- Art. 75 disp. Att. CPC – Art. 13 parte IV D.M. 585/94).

I profili della censura di cui ai punti 1, 6 e 7 , rileva il collegio, concernono il mancato rispetto di norme aventi natura meramente organizzatoria come quella relativa alla dettatura e redazione del processo verbale, all'inclusione di un atto nel fascicolo senza annotazioni, all'omessa documentazione di un atto e di una memoria e, stante la loro stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente. Le censure sono infondate in quanto, in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto poi che con la sottoscrizione del giudice è ugualmente raggiunto lo scopo sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato. Considerazioni analoghe in ordine alla loro infondatezza, valgono per le censure di cui ai punti n. 5 e n 6 stante l'estrema genericità delle stesse in quanto non è specificato quale sia il documento versato in atti e non annotato nell'indice e quale sia l'atto, consentito dal giudice, che sarebbe stato comunicato senza scambio documentato ai sensi dell'art 170 cod. proc. civ. o in forma equipollente prevista dall'ultimo comma del richiamato articolo.

Ugualmente non vengono accolte le censure di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del ricorso in quanto risulta che la costituzione avvenuta in cancelleria del R. ebbe a sanare la posizione processuale dello stesso per cui era del tutto inutile procedere alla declaratoria di contumacia dell'assente essendosi regolarizzato il contraddittorio inizialmente non integro.

Per completezza osserva poi il collegio che, con riguardo alla costituzione

in giudizio, in mancanza di prova contraria, si presume la regolarità degli atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce allorché il cancelliere li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo, tenuto conto poi che un eventuale difetto di procura del convenuto generalmente non incide sulla regolarità del contraddittorio ed in ogni caso non è equiparabile al difetto di procura dell'attore da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale. Rigettati, pertanto, tutti i motivi sin qui esaminati, vanno al contrario accolte, per quanto di ragione, le censure relative ai punti 8, 9 e 10 del ricorso con le quali i ricorrenti deducono un errato regolamento delle spese processuali che ha comportato l'illegittima liquidazione, ai resistenti **S.** e **R.** che si sono difesi in proprio, di onorari, diritti, oltre rivalsa IVA e contributo Cassa di previdenza avvocati; erroneamente applicando in tal modo la tariffa forense a persone non abilitate all'esercizio di tale professione. Pertanto va cassata la sentenza nella parte in cui attribuisce a soggetti non difesi da avvocato le competenze, gli onorari, la rivalsa IVA ed il contributo per la Cassa avvocati. La sentenza va, inoltre cassata, per la parte in cui rifonde le spese vive a chi tali spese non ha sostenuto e attribuisce competenze, onorari e contributi a soggetti che non erano abilitati ad esercitare il patrocinio.

Le spese di questo grado di giudizio vanno dichiarate compensate.

! !

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, limitatamente a quanto

concerne il regolamento delle spese processuali; rigetta gli altri motivi e
dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2005.

Il Cons.est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Valeria Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 25 OTT. 2006
IL CANCELLIERE C1